# PROVINCIA DI BIELLA

Settore Tutela Ambientale Codice: Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO Codice:

DETERMINAZIONE N. 2023 IN DATA 19-06-2007

Oggetto: Autorizzazione integrata ambientale per impianti esistenti. Complesso I.P.P.C. della Ditta Metallurgica Biellese S.r.I. per l'unità locale di Gaglianico, via F.Ili Cairoli n. 150.

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì ......;

Impresa: Metallurgica Biellese s.r.l. Stabilimento di Gaglianico (BI).

Sede Legale: Via F.Ili Cairoli n. 150 – 13894 GAGLIANICO (BI). Sede Operativa: Via F.Ili Cairoli n. 150 – 13894 GAGLIANICO (BI).

Codice Impresa: 7456

## Premesso che

- la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata Integrated Prevention and Pollution Control, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva sopracitata è stata recepita in prima battuta in Italia con il D. Lgs. 372/99, per quanto concerne gli "impianti esistenti" definiti nell'art. 2, comma 4 e per quelli definiti nell'art. 15, comma 1 di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto:
- il D. Lgs n. 59 del 18/02/2005 ha abrogato e riformato la disposizione richiamata al punto precedente, diventando nuova norma di riferimento a far data dal 7/05/05, data di entrata in vigore del medesimo;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva sopracitata, e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso l'Institute for prospective technological studies del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in ambito industriale (BREF BAT References), che possano servire come guida per le Autorità Competenti nel determinare le condizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;

- con le DD. n. 2543 del 2/07/02; n. 2899 del 23/07/02; n. 4638 del 14/11/02; n. 1145 del 18/03/03; n. 2459 del 10/06/03; n. 30 del 12/01/04; n. 320 del 28/01/04; n. 3240 del 13/07/04, n. 2895 del 26/7/2005 è stato approvato ed in più riprese rettificato il calendario complessivo per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrate ambientali degli impianti ricadenti in IPPC nella Provincia di Biella.

#### Visti

- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico, e del suolo:
- il D. Lgs. 112 del 31/03/98: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la LR. N. 40 del 14/12/1998 e s.s. m.m. i.i. che stabilisce le competenze in materia di VIA:
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 4/08/1999 n. 372. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D. Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione":

### Visti

- la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e relativa documentazione tecnica presentate dalla società Metallurgica Biellese s.r.l., ubicata in Via F.lli Cairoli 150 nel Comune di *Gaglianico* (BI), in data 7/08/2006, ns. protocollo n. 42273 del 7/08/2006, avente per oggetto: "Domanda di autorizzazione integrata ambientale per impianti esistenti. IPPC", finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività IPPC:
  - 5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno;
- i verbali della Conferenza Istruttoria Provinciale, riunitasi nelle date del 30 Novembre 2006 e del 27 Aprile 2007, seduta aggiornata a Venerdì 11 Maggio 2007; fatte proprie le conclusioni ivi contenute.

### Preso atto

- dei verbali delle sedute del 10 Ottobre 2006, del 5 Febbraio 2007 e del 20 Aprile 2007 del Comitato Tecnico Provinciale per i problemi ambientali, con all'ordine del giorno l'esame degli elaborati presentati per l'esame della richiesta oggetto del presente provvedimento;
- delle valutazioni e delle proposte di prescrizioni tecniche espresse nel corso delle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale in ordine al progetto;
- dei pareri trasmessi dai soggetti invitati alle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale, parte integrante dei relativi verbali;

- delle richieste di chiarimento avanzate con nota n. 60366 del 17/11/2006 dal responsabile del procedimento al richiedente in seguito alla prima seduta della Conferenza dei Servizi;
- delle precisazioni fornite dal richiedente in esito alla richiesta richiamata al punto precedente con nota ns. prot. n. 4423 del 22/01/2007 e di quelle prodotte autonomamente dal richiedente con nota ns. prot. n. 17873 del 2/04/2007, poi integrate con nota n. 19048 del 5/04/2007 e con nota n. 24196 dell'8/05/2007 a seguito della sospensione dei lavori della seconda seduta della Conferenza dei Servizi;
- della consegna il 17/05/07 del nuovo contratto di locazione e dell'attestazione di registrazione con nota ns. prot. n. 26429 del 21/5/07; allo scopo di rimuovere le riserve avanzate nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi dell'11 Maggio 2007, in ordine alla durata del titolo di disponibilità degli immobili sui quali si svolge l'attività rispetto alla durata dell'autorizzazione richiesta.

Rilevato che il calendario dei lavori della Conferenza dei Servizi stabilito in occasione della 1^ seduta della Conferenza dei Servizi a garanzia del rispetto dei termini di legge per la conclusione del procedimento non è stato rispettato dal richiedente sia all'atto della produzione dei chiarimenti emersi in occasione della 1^ Conferenza dei Servizi, trasmessi il 22/1/07 anziché entro il 15/1/07, sia con la richiesta avanzata (con nota ns. prot. n. 10079 del 20/2/07) di poter rivedere ed integrare la documentazione integrativa già prodotta costringendo l'Amministrazione procedente a rinviare a data da destinarsi la 2^ seduta della Conferenza dei Servizi già convocata per il 27/2/07. In ultimo durante la seduta conclusiva della Conferenza dei servizi del 27/4/07 il proponente ha richiesto di poter aggiornare la seduta della Conferenza dei servizi allo scopo di rivedere la documentazione di supporto ed i lavori della medesima di sono conclusi soltanto in data 11/5/07. Le motivazioni appena esposte non hanno consentito all'Amministrazione procedente di rispettare il termine di 150 giorni indicato nel D. Lgs. 59/05, per cause non imputabili alla propria condotta.

Viste le risultanze della seconda ed ultima seduta della Conferenza dei Servizi, iniziata il 27 Aprile 2007, sospesa e conclusa in data 11 Maggio 2007.

Considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

- 1. Le modifiche che l'azienda intenderà apportare all'attività svolta ed agli impianti od ai macchinari utilizzati rispetto alla configurazione derivante dal completamento dei miglioramenti proposti, dovranno essere preventivamente comunicate alla Provincia nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 10 del D. Lgs. 59/2005.
- La società è autorizzata alla miscelazione dei rifiuti secondo le specifiche indicate negli elaborati progettuali e nelle integrazioni, anche in deroga al divieto di cui all'art. 187 comma 1 del D. Lgs. 152/06, nel rispetto delle finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo.
- 3. Le procedure di primo intervento in caso di incendio dovranno tenere in debito conto delle caratteristiche dei rifiuti stoccati, in modo particolare relativamente alla compatibilità del mezzo estinguente con il tipo di rifiuto.
- 4. Le uniche attività di recupero autorizzate sono quelle descritte negli elaborati prodotti dall'azienda, è fatto esplicito divieto di avviare il recupero o lo smaltimento di rifiuti con modalità di trattamento diverse da quelle autorizzate.
- 5. E' vietata la riduzione volumetrica dei rifiuti pericolosi.
- 6. Le modalità di stoccaggio dei rifiuti pericolosi e/o liquidi e/o polverulenti dovrà avvenire evitando in ogni momento la produzione di polveri, vapori o colaticci anche in condizioni meteorologiche critiche.

- 7. I serbatoi in progetto per lo stoccaggio degli oli dovranno essere equipaggiati con accessori che permettano il campionamento del prodotto contenuto e misurazione del relativo livello alle varie altezze (boccaporto di misurazione e campionatura, indicatore di livello esterno).
- 8. Per la pavimentazione dell'area preposta allo stoccaggio degli oli deve essere previsto rivestimento o trattamento superficiale con prodotti resistenti agli oli minerali ed ai solventi.
- 9. Eventuali giunti sulla pavimentazione o sui muri di contenimento dell'area preposta allo stoccaggio degli oli, debbono essere realizzati in materiale antisolvente. Sulle superfici esterne dei serbatoi, deve essere previsto idoneo trattamento anticorrosione.
- 10. L'impianto di movimentazione degli oli dovrà essere realizzato con modalità e materiali atti a garantire in ogni momento la perfetta tenuta agli oli minerali ed ai solventi.
- 11.La movimentazione di rifiuti contaminati con PCB dovrà avvenire con modalità atte a rendere impossibile la contaminazione dei serbatoi non dedicati (ad esempio raccorderie differenziate).
- 12. L'azienda dovrà provvedere alla redazione di una check list sulla quale riportare periodicamente l'esito del corretto funzionamento degli impianti e dei macchinari, provvedendo ad una compilazione con periodicità almeno mensile ed indicazioni relative alle funzioni elettromeccaniche ed ai controlli visivi sui principali indici di corretto funzionamento complessivo. Sul medesimo documento devono essere altresì regolarmente annotati gli interventi di manutenzione effettuati.
- 13. L'azienda dovrà provvedere alla archiviazione ordinata delle check list appena definite, rendendole disponibili agli organi di controllo.
- 14. L'azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali malfunzionamenti, incidenti o segnalazioni di molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo.
- 15.La sostituzione dei filtri a carboni attivi posizionati sugli sfiati dei serbatoi dovrà avvenire con periodicità atta a garantire il mantenimento di un adeguata efficienza filtrante, tale attività dovrà essere annotata sulla check list prescritta.
- 16.I Piani di sicurezza e di emergenza dovranno tenere conto delle modifiche introdotte e comunque in particolare dei seguenti temi:
  - a. Rilascio incidentale di gas infiammabili.
  - b. Gli stoccaggi in cumulo ed in accatastamento dovranno essere gestiti in maniera tale da non creare instabilità del cumulo stesso e pericolo per gli operatori. Lo stoccaggio per accatastamento, in particolare quello relativi all'area E, dovrà essere oggetto di valutazione ed interventi di sicurezza ad evitare che eventuali masse instabili possano cadere da altezze superiori ai metri 2 con coinvolgimento degli operatori sottostanti.
  - c. L'accesso a saracinesche, valvole di scarico, raccordi relativi a frazioni di rifiuti liquidi pericolosi dotati di vasca di contenimento dovrà avvenire con modalità tali da prevenire contaminazioni dell'operatore e dei suoi indumenti.
  - d. L'accesso di operatori a posizioni soprelevate (ad esempio per la valutazione del grado di riempimento di contenitori o altre ispezioni, dovrà avvenire in condizioni di totale sicurezza rispetto al rischio di caduta o di altri eventi accidentali (scale di sicurezza, passerelle protette, sospensione della movimentazione nelle aree interessate, blocco di macchinari).

- e. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili ad impedire la proiezione di corpi solidi a distanza nella fase di movimentazione e trattamento rifiuti (sistemi di protezione dei macchinari, allontanamento degli operatori non interessati durante le movimentazioni, ecc.)
- 17. Sono fatte salve le disposizioni dettate dalla normativa sulla prevenzione incendi; l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto è subordinata al pieno rispetto delle stesse ed all'adempimento delle formalità conseguenti alle modifiche impiantistiche in progetto.
- 18. Sono confermate le prescrizioni assegnate all'azienda con precedenti provvedimenti qualora non in contrasto con il presente atto.
- 19. L'autorizzazione all'attività di raccolta e trasporto degli oli usati è esplicitamente esclusa dal presente atto in quanto attribuita ad altro procedimento in capo all'Albo nazionale gestori ambientali.
- 20. Il Piano di monitoraggio dovrà essere presentato contestualmente alla prescritta comunicazione riguardante l'attuazione del Piano di miglioramento prodotto e l'attivazione delle nuove modalità gestionali indicate nel progetto di adeguamento.

## Rilevato che

- ai fini dell'esercizio della propria attività la società Metallurgica Biellese s.r.l. è titolare dei seguenti atti ed autorizzazioni comunque denominati:
- QUADRO RIASSUNTIVO

Estremi atto	Ente	Data rilascio	Data	Oggetto
Determinazione Dirigenziale n. 702	Provincia di Biella	09/03/2001	scadenza –	Autorizzazione all'esercizio di un centro di raccolta di veicoli fuori uso ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97 in capo alla società "Metallurgica Biellese di G.
Determinazione Dirigenziale n. 1935	Provincia di Biella	22/05/2002	-	Ferrara & C." s.n.c.  Aggiornamento del provvedimento adottato con Determinazione Dirigenziale n. 702 in ordine ai nuovi codici europei dei rifiuti
Determinazione Dirigenziale n. 2717	Provincia di Biella	10/07/2002	-	Rettifica di un errore materiale contenuto nel provvedimento adottato con Determinazione Dirigenziale n. 1935
Licenza UTIF n. BIO00019K – Esercizio finanziario 2004	Ufficio delle Dogane di Biella	31/10/2003	-	Licenza UTIF per l'esercizio del deposito di gasolio per usi industriali
Licenza di esercizio n. BIE00129A	Ufficio delle Dogane di Biella	12/05/2004	-	Licenza per l'esercizio di officina di produzione energia elettrica – impianto codice BIE00129A
Determinazione Dirigenziale n. 3060	Provincia di Biella	30/06/2004	-	Voltura dell'autorizzazione in oggetto dalla "Metallurgica Biellese di Ferrara G. & C. " s.n.c. alla "Metallurgica Biellese" S.r.l.
Determinazione Dirigenziale n. 3894	Provincia di Biella	03/09/2004	-	Approvazione del Piano di adeguamento al D. Lgs. 209/03, attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso presentato per la "Metallurgica Biellese" S.r.l.
Iscrizione n. TO202/O/S	Albo Nazionale delle Imprese esercenti Servizi di Smaltimento dei Rifiuti	08/10/2004	08/10/2009	Autorizzazione al trasporto categoria 4 (classe E) e 5 (classe F) ai sensi del Decreto Ministeriale del 28/04/1998 n. 406
Permesso di costruire n. PRMCS/58/2004 Pratica edilizia n. PE-66-2004	Comune di Gaglianico – Ufficio tecnico	21/12/2004	-	Permesso di costruire per l'esecuzione delle seguenti opere: costruzione palazzina uffici/servizi, fossa per pesa basculante, intubamento roggia e formazione parcheggio di uso pubblico a potenziamento attività di deposito rifiuti
Iscrizione n.TO000202/O/S	Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti	15/09/2005	16/11/2006	Autorizzazione al trasporto categoria 2 (classe C) ai sensi del Decreto Ministeriale del 28/04/1998 n. 406
Protocollo 1014/pv, pratica n. 108704	Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Biella	03/02/2005	24/01/2008	Certificato prevenzione incendi per le attività n. 88, 15, 17, 64, 18 ai sensi del D.M. 16.02.1982 – Locali adibiti a deposito di rottami con superficie sup. a 100 m <sup>3</sup>
Protocollo n. 2116	CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI	26/07/2005	25/07/2009	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi del Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152
Determinazione Dirigenziale n. 909	Provincia di Biella	08/03/2006	-	Progetto di modifiche sostanziali al centro di raccolta di veicoli fuori uso, messa in riserva di rifiuti individuati e non individuati, trattamento di rifiuti,  Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di modifiche ai sensi art. 27 D. Lgs 22/97

Determinazione Dirigenziale n. 910	Provincia di Biella	08/03/2006	08/03/2011	Progetto di modifiche sostanziali al centro di raccolta di veicoli fuori uso, messa in riserva di rifiuti individuati e non individuati, trattamento di rifiuti,  Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97 – Contestuale adeguamento al D. Lgs 151/05
Permesso di costruire in sanatoria n. PRMCS/19/2006 – Pratica edilizia n. PE – 11 - 2006	Comune di Gaglianico – Ufficio tecnico	26/04/2006	-	Permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del DPR n. 380/01, per avvenuta esecuzione delle seguenti opere presso l'insediamento produttivo adibito ad attività di deposito rifiuti in Via Cairoli n. 150 – N.C.T. foglio 4, particelle n° 161-464-465:  - 1) nuovo fabbricato accessorio per deposito olii  - 2) nuovo fabbricato accessorio per impianto tecnologico antincendio  - 3) scala e ballatoio metallici a copertura serbatoio  - 4) tettoia metallica aperta a copertura impianto di depurazione e muretti in cemento per convogliamento acque meteoriche  - 5) traliccio metallico con vano impianti e cabina di comando macchine operatrici fisse  - 6) modifica recinzione/accesso zona nord-est  - 7) modifiche interne nel capannone principale con nuovi locali accessori  - 8) intubamento Roggia del Terzo Principe  - 9) condotto fognario per convogliamento reflui al collettore pubblico

## Dato atto che

- le emissioni in atmosfera, provenienti dagli sfiati dei serbatoi per gli oli minerali di nuova realizzazione, risultano scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 272 del D. Lgs. 152/06 e come tali non sottoposti a regime autorizzativo;
- il gestore del servizio idrico integrato CORDAR Servizi S.P.A. ha espresso il proprio nulla osta con nota 3209 del 19 ottobre 2006 per l'autorizzazione allo scarico ricompresa nella autorizzazione integrata ambientale:
- in sede di conferenza dei servizi è stato acquisto anche il parere positivo del medesimo gestore del servizio idrico integrato anche in merito al Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche.

## Considerato che

- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 59/2005 vigente all'epoca dell'istruttoria, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano La Stampa in data 20/09/2006;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata allo Sportello IPPC della Provincia di Biella per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico e che non sono pervenute osservazioni, nel termine di cui all'art. 5, comma 8, del D.Lgs. 59/2005.

## Valutato che

- il sito in cui opera l'Impresa Metallurgica biellese s.r.l. ricade, secondo il vigente P.R.G.C. in area destinata ad "Aree con impianti produttivi esistenti che si confermano (IPC)". Impianti per attività produttive industriali o artigianali, non nocive né moleste (ovvero non comportanti emissioni di polveri, esalazioni inquinanti, pericoli di scoppio, scarichi inquinanti); uffici collegati alle attività, attrezzature e servizi sociali per gli addetti alla produzione, tettoie; è stato giudicato idoneo alla prosecuzione dell'attività con le modifiche introdotte nell'ambito dei i lavori della Conferenza dei Servizi;
- dall'esame della scheda D allegata alla domanda di autorizzazione e dalla valutazione dei miglioramenti tecnologici in progetto si evince che la situazione impiantistica, tecnologica e gestionale proposta dall'azienda è stata giudicata dal Comitato Tecnico Ambientale per i Problemi Ambientali conforme alle migliori tecnologie disponibili oggi presenti in relazione al comparto economico in cui l'azienda opera.

### Rilevato che

- a norma dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/05, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al <u>decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334</u>, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II al D.Lgs. 59/05;
- l'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 59/05 prevede che i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto;
- l'art. 8 del D.Lgs. 59/05 prevede che se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

Dato atto che la valutazione del Progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:

- la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore e descritto in modo compiuto quanto richiesto dall'art. 7 comma 1 del D.Lgs. 59/05;
- l'istanza era corredata da sintesi non tecnica così come richiesto dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 59/05.
- sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussione sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento.
- il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Dato atto che i lavori della Conferenza dei Servizi si sono svolti nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 241/90 e s.s. m.m. i.i., e che l'approvazione del Progetto ha visto l'assenso di tutte le Amministrazioni convocate, espresso direttamente dai presenti nel corso della seduta conclusiva del 24//4/07, aggiornata all'11/5/07, ed acquisito per gli assenti ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della L- 241/90.

Dato atto che la procedura è stata condotta tenendo conto della normativa tecnica di riferimento disponibile all'atto della conduzione dell'istruttoria.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 59/05 l'Impresa Metallurgica Biellese s.r.l. di Gaglianico (BI) per lo svolgimento delle attività IPPC cod.: 5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno; con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Vista la Legge 447/95.

D.Lgs. 25-7-2005 n. 151.

Visto il D. Lgs 24.06.2003 n. 209.

Visto il D. Lgs 3/04/2006 n. 152.

Visto il D.M. 44/04.

Visto il D.M. 5/02/1998.

Vista la Legge Regionale 13/90 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 48/93;

Vista la Legge Regionale 44/2000 e 5/2001 e ss. mm. ii.;

Visto il DPGR 1/R del 20 febbraio 2006;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

# - DETERMINA -

1 di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/05, all'Impresa Metallurgica Biellese s.r.l., con sede legale e operativa in Via F.lli Cairoli n. 150, comune di Gaglianico (BI), per l'esercizio dell'impianto industriale destinato all'attività

- IPPC 5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno;
- 2 Di stabilire che il presente provvedimento ha validità 6 anni a decorrere dalla sua emanazione e sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali:
  - autorizzazione all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/06;
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura;
  - approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche.
- 3 In relazione alla modifica dei quantitativi di rifiuti oggetto di stoccaggio (messa in riserva e deposito preliminare), come risulta dall'allegato F al presente atto, l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata all'adeguamento delle garanzie finanziarie prestate dal richiedente, ai nuovi massimali oltre che alla sua durata temporale.
- 4 Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento dovrà proseguire con le modalità e con le prescrizioni attualmente in vigore, fino alla completa attuazione del Piano di miglioramento prodotto. Le prescrizioni assegnate con il presente atto decorrono con la comunicazione del soggetto autorizzato in ordine al completamento delle opere approvate, attestato da apposita relazione di collaudo, all'attivazione delle nuove modalità gestionali indicate nel progetto di adeguamento ed al rispetto delle prescrizioni alle quali è stata condizionata l'approvazione del progetto medesimo, comunque nel termine del 30/10/07 ai sensi dell'art. 5 comma 18 del D. Lgs. 59/06.
- 5 Di stabilire che gli elaborati progettuali non grafici prodotti dal richiedente, i chiarimenti richiesti in occasione della 1^ seduta della Conferenza dei servizi e le successive integrazioni fornite dal medesimo, fatti salvi gli allegati grafici disponibili presso l'Ufficio Deposito Progetti IPPC, vengono riprodotti rispettivamente negli allegati A1, A2 ed A3, parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 6 Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri identificativi IPPC ai sensi della D.G.R. 25/10/2004 n. 25 13731, relativi all'attività autorizzata, sono quelli indicati nell'allegato **B** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.
- 7 Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- 8 Di stabilire che gli impianti, autorizzati allo scarico ai sensi del D. Lgs. 152/06, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **E**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- 9 Di approvare, ai sensi del DPGR 1/R del 20-02-2006, il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche così come risulta degli elaborati presentati, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **E**;
- 10 Di stabilire che gli impianti, autorizzati ai sensi dell'art. . 210 del D. Lgs. 152/06, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **F**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- 11 Di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'adeguamento delle garanzie finanziarie prestate dal richiedente, ai nuovi massimali oltre che alla sua durata temporale

- 12 Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
- 13 Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.
- 14 Di stabilire che la ditta autorizzata dovrà provvedere al versamento delle spese di istruttoria e dei controlli, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del D. Lgs. 59/05, qualora applicabili al caso in esame.
- 15 Di dare atto che i controlli richiamati all'art. 11 comma 3 del Lgs. 59/95 in capo al Dipartimento A:R:P:A: di Biella avranno la seguente periodicità: 1 sopralluogo e controllo all'anno per la verifica delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.
- 16 Di dare atto che valutati i possibili stati critici di avvio ed arresto delle singole macchine e dei singoli impianti specifici componenti l'impianto, si ritiene che le condizioni ci cui all'art. 7 comma 7, non assumano significatività per l'impianto in oggetto.
- 17 Di stabilire che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in conformità a quanto indicato dall'art. 3 comma 1 lett. f del D. Lgs. 59/05.
- 18 Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 59/05.
- 19 Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
- 20 Di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente e di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Gaglianico (BI), all'A.R.P.A. Dipartimento di Biella, all'ASL 12 di Biella, all'Ufficio deposito Progetti IPPC ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 5 comma 15 del D. Lgs. 59/05.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. Dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, lì	IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE E AGRICOLTURA (Dott. Giorgio Saracco)
Pubblicata all'albo pretorio per dieci g Biella, lì	iorni consecutivi dal al
II Funzionario Responsabile	II Segretario Generale

<b>Metallurgica Biellese s.r.l. –</b> Via F.lli Cairoli, 150 – 13894 GAGLIANICO (B	I)
Allegato <b>A1</b> - Elaborati progettuali non grafici	

# PROGETTO PRESENTATO DALLA METALLURGICA BIELLESE s.r.l.

Metallurgica Biellese s.r.l. – Via F.Ili Cairoli, 150 – 13894 GAGLIANICO (BI) Allegato A2 — Richiesta di chiarimenti
RICHIESTA DI CHIARIMENTI EMERSI IN ESITO ALLA 1º SEDUTA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

**Metallurgica Biellese s.r.l.** – *Via F.lli Cairoli, 150* – *13894 GAGLIANICO (BI)* Allegato **A3** - Elaborati progettuali non grafici - Integrazioni

# INTEGRAZIONI FORNITE DALLA METALLURGICA BIELLESE s.r.l.

DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731)					
Denominazione Società Madre Metallurgica Biellese s.r.l.					
Codice Azienda <b>7456 (codice pratica Folium)</b>					
Codice fiscale 02136650021					
Partita IVA n. 02136650021					
Sede legale:					
Provincia: Biella					
CAP 13894					
Comune: Gaglianico					
Località:					
Indirizzo: <i>Via F.Ili Cairoli n. 150.</i>					
Tel e fax: 015 542085 – 015 2543437					
E-mail metallurgicabiellese@virgilio.it					
Denominazione unità locale operativa:					
Codice Provinciale					
Provincia: Biella					
CAP 13894					
Comune: Gaglianico					
Località:					
Indirizzo: Via F.Ili Cairoli n. 150.					
Tel e fax: 015 542085 - 015 2543437					
E-mail metallurgicabiellese@virgilio.it					
Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950) Nord 5.042.736 Est 429.008.					
Classificazione acustica del territorio del complesso: Classe VI.					
Attività economica principale:					
ISTAT 1991: 51.57.1					
Attività IPPC: 5.1.					
Codice NOSE-P: 109-07					
Codice NACE: 90					
Codice SNAP 0910					

## Autorizzazioni ambientali concesse:

- autorizzazione all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/06;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura;
- approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche.

Certificazioni ambientali presenti: ISO 14001

Numero di addetti: 13

(- Le informazioni previste nel Cap. 8, Scheda 2, Allegato alla D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731 per la Definizione del Contenuto Informativo del SIRA, sono contenute nella documentazione progettuale riportata negli allegati A)

### PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

- 1. Le modifiche che l'azienda intenderà apportare all'attività svolta ed agli impianti od ai macchinari utilizzati rispetto alla configurazione derivante dal completamento dei miglioramenti proposti, dovranno essere preventivamente comunicate alla Provincia nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 10 del D. Lgs. 59/2005.
- 2. La società è autorizzata alla miscelazione dei rifiuti secondo le specifiche indicate negli elaborati progettuali e nelle integrazioni, anche in deroga al divieto di cui all'art. 187 comma 1 del D. Lgs. 152/06, nel rispetto delle finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo.
- 3. Le procedure di primo intervento in caso di incendio dovranno tenere in debito conto delle caratteristiche dei rifiuti stoccati, in modo particolare relativamente alla compatibilità del mezzo estinguente con il tipo di rifiuto.
- 4. Le uniche attività di recupero autorizzate sono quelle descritte negli elaborati prodotti dall'azienda, è fatto esplicito divieto di avviare il recupero o lo smaltimento di rifiuti con modalità di trattamento diverse da quelle autorizzate.
- 5. E' vietata la riduzione volumetrica dei rifiuti pericolosi.
- 6. Le modalità di stoccaggio dei rifiuti pericolosi e/o liquidi e/o polverulenti dovrà avvenire evitando in ogni momento la produzione di polveri, vapori o colaticci anche in condizioni meteorologiche critiche.
- 7. I serbatoi in progetto per lo stoccaggio degli oli dovranno essere equipaggiati con accessori che permettano il campionamento del prodotto contenuto e misurazione del relativo livello alle varie altezze (boccaporto di misurazione e campionatura, indicatore di livello esterno).
- 8. Per la pavimentazione dell'area preposta allo stoccaggio degli oli deve essere previsto rivestimento o trattamento superficiale con prodotti resistenti agli oli minerali ed ai solventi.
- 9. Eventuali giunti sulla pavimentazione o sui muri di contenimento dell'area preposta allo stoccaggio degli oli, debbono essere realizzati in materiale antisolvente. Sulle superfici esterne dei serbatoi, deve essere previsto idoneo trattamento anticorrosione.
- 10. L'impianto di movimentazione degli oli dovrà essere realizzato con modalità e materiali atti a garantire in ogni momento la perfetta tenuta agli oli minerali ed ai solventi.
- 11. La movimentazione di rifiuti contaminati con PCB dovrà avvenire con modalità atte a rendere impossibile la contaminazione dei serbatoi non dedicati (ad esempio raccorderie differenziate).
- 12. L'azienda dovrà provvedere alla redazione di una check list sulla quale riportare periodicamente l'esito del corretto funzionamento degli impianti e dei macchinari, provvedendo ad una compilazione con periodicità almeno mensile ed indicazioni relative alle funzioni elettromeccaniche ed ai controlli visivi sui principali indici di corretto funzionamento complessivo. Sul medesimo documento devono essere altresì regolarmente annotati gli interventi di manutenzione effettuati.
- 13. L'azienda dovrà provvedere alla archiviazione ordinata delle check list appena definite, rendendole disponibili agli organi di controllo.
- 14. L'azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali malfunzionamenti, incidenti o segnalazioni di molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo.
- 15. La sostituzione dei filtri a carboni attivi posizionati sugli sfiati dei serbatoi dovrà avvenire con periodicità atta a garantire il mantenimento di un adeguata efficienza filtrante, tale attività dovrà essere annotata sulla check list prescritta.

- 16. I Piani di sicurezza e di emergenza dovranno tenere conto delle modifiche introdotte e comunque in particolare dei seguenti temi:
  - a. Rilascio incidentale di gas infiammabili.
  - b. Gli stoccaggi in cumulo ed in accatastamento dovranno essere gestiti in maniera tale da non creare instabilità del cumulo stesso e pericolo per gli operatori. Lo stoccaggio per accatastamento, in particolare quello relativi all'area E, dovrà essere oggetto di valutazione ed interventi di sicurezza ad evitare che eventuali masse instabili possano cadere da altezze superiori ai metri 2 con coinvolgimento degli operatori sottostanti.
  - c. L'accesso a saracinesche, valvole di scarico, raccordi relativi a frazioni di rifiuti liquidi pericolosi dotati di vasca di contenimento dovrà avvenire con modalità tali da prevenire contaminazioni dell'operatore e dei suoi indumenti.
  - d. L'accesso di operatori a posizioni soprelevate (ad esempio per la valutazione del grado di riempimento di contenitori o altre ispezioni, dovrà avvenire in condizioni di totale sicurezza rispetto al rischio di caduta o di altri eventi accidentali (scale di sicurezza, passerelle protette, sospensione della movimentazione nelle aree interessate, blocco di macchinari).
  - e. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili ad impedire la proiezione di corpi solidi a distanza nella fase di movimentazione e trattamento rifiuti (sistemi di protezione dei macchinari, allontanamento degli operatori non interessati durante le movimentazioni, ecc.).
- 17. Sono fatte salve le disposizioni dettate dalla normativa sulla prevenzione incendi; l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto è subordinato alla piena attuazione della stessa tenuto conto delle modifiche introdotte agli impianti.
- 18. Sono confermate le prescrizioni assegnate all'azienda con precedenti provvedimenti qualora non in contrasto con il presente atto.
- 19. L'autorizzazione all'attività di raccolta e trasporto degli oli usati è esplicitamente esclusa dal presente atto in quanto attribuita all'Albo nazionale gestori ambientali.
- 20. Il Piano di monitoraggio dovrà essere presentato contestualmente alla prescritta comunicazione riguardante l'attuazione del Piano di miglioramento prodotto e l'attivazione delle nuove modalità gestionali indicate nel progetto di adeguamento.

#### CORPO IDRICO RECETTORE:

Gli scarichi sono autorizzati in pubblica fognatura con riferimento al contratto del 4 agosto 2005 trasmesso dal gestore Cordar spa Biella Servizi e acquisito agli atti con nota prot. N. 64326 del 07.12.2006.

#### I ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

### CLASSIFICAZIONE

Alle acque di scarico del sito IPPC è attribuita la qualifica di acque reflue industriali e civili, ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 152/2006.

## PRESCRIZIONI:

- 1. Le acque conferite nel sistema centralizzato di allontanamento dovranno rispettare i limiti dei parametri allo scarico definiti nel rispetto dell'art. 107 comma 1 del D. Lgs 152/2006 nonché eventuali ulteriori prescrizioni definite dal gestore del servizio idrico integrato.
- 2. Dovrà essere comunicata agli Enti di controllo l'eventuale variazione del nominativo del gestore del servizio idrico integrato entro 30 giorni dalla comunicazione di presa in carico del punto di immissione nella rete fognaria da parte del gestore stesso.
- 3. La cessazione del contratto di fornitura del servizio di allontanamento dei reflui, con conseguente adozione di un diverso sistema di allontanamento o smaltimento dei reflui stessi, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente, al fine di consentire le valutazioni previste dall'art. 10 comma 1 del DIgs 59/05.

## II PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE

Si approva il Piano presentato costituito dall'Allegato U in cui si individua il punto 9 quale "Disciplinare per le Operazioni di prevenzione e gestione" previsto dal Regolamento n. 1/R/2006 e ss.mm e ii.

DATI ANAGRAFICI					
Ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione Metallurgica Biellese s.r.l.					
<b>Partita</b> IVA n. 02136650021	Codice fiscale n. 02136650021				
Ragione sociale del soggetto gestore: Metal	lurgica Biellese s.r.l.				
<b>Partita</b> IVA n. 02136650021	Codice fiscale n. 02136650021				
Responsabile Tecnico Metallurgica Biellese s	.r.l.				
Sede legale:					
Provincia: Biella					
Comune: Gaglianico	Codice istat 096 - 026				
Località: ==					
Indirizzo: via F.Ili Cairoli n. 150					
Sede operativa:					
Identificativo impianto: ==					
Provincia: Biella					
Comune: Gaglianico Codice istat 096 - 026					
Località:					
Indirizzo: via F.lli Cairoli n. 150					
Delimitazione planimetrica su C.T.R. 1:10.000 : ==					
se informatizzato/georeferito in Coordinate UTM. Nord 5.042.736 Est 429.008.					
Particelle catastali: Gaglianico - Foglio 4, particelle 161, 464, 465					

DATI TECNICO-AMMINISTRATIVI					
Tipo provvedimento: Determinazione Dirigenziale					
Tipo autorizzazione: Rinnovo					
Numero autorizzazione:					
Data autorizzazione:			1		
Operazione di recupero :	R13; R4, R5.	Descrizione	Messa in riserva, messa in sicurezza, demolizione, altre operazioni ai fini del recupero e dello smaltimento del veicolo fuori uso.		
Operazione di recupero	R13; R4		Messa in riserva di rifiuti, cernita finalizzata al recupero, riduzione volumetrica mediante presso – cesoia, finalizzata al recupero di metalli ferrosi e non.		
Operazione di smaltimento	D 15	Descrizione	Deposito preliminare di rifiuti		

Conto proprio	Conto terzi	Χ	
-			

# Tipologia rifiuti ammessi all'impianto: Rifiuti urbani; Rifiuti speciali.

- 02 01 10 rifiuti metallici
- 03 01 04\* segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, contenenti sostanze pericolose
- 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04\*
- 03 01 99 rifiuti (della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili) non specificati altrimenti
- 08 03 19\* oli dispersi
- 10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni di base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
- 10 02 10 scaglie di laminazione
- 10 02 99 rifiuti (dell'industria del ferro e dell'acciaio) non specificati altrimenti
- 10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 06 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 10 08 08\* scorie salate della produzione primaria e secondaria
- 10 08 09 altre scorie
- 10 08 10\* impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
- 10 08 11 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10\*
- 10 10 03 scorie di fusione
- 11 01 13\* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
- 11 02 99 rifiuti (prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi) non specificati altrimenti
- 11 05 01 zinco solido
- 11 05 02 ceneri di zinco

- 1
- 11 05 03\* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 11 05 04\* fondente esaurito
- 11 05 99 rifiuti (prodotti da processi di galvanizzazione a caldo) non specificati altrimenti
- 12 01 01 limatura e trucioli di metalli ferrosi
- 12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi
- 12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
- 12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi
- 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
- 12 01 07\* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
- 12 01 99 rifiuti (prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche) non specificati altrimenti
- 13 01 09\* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
- 13 02 04\* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
- 13 02 05\* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
- 13 02 06\* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 13 02 07\* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
- 13 02 08\* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 13 03 01\* oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
- 13 05 06\* oli prodotti dalla separazione olio/acqua
- 13 07 01\* olio combustibile e carburante diesel
- 13 07 02\* petrolio
- 13 07 03\* altri carburanti (comprese le miscele)
- 13 08 01\* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
- 13 08 02\* altre emulsioni
- 13 08 99\* rifiuti (di oli) non specificati altrimenti

- 1
- 14 06 03\* altri solventi e miscele solventi
- 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
- 15 01 02 imballaggi in plastica
- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 04 imballaggi metallici
- 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti
- 15 01 07 imballaggi in vetro
- 15 01 10\* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
- 15 01 11\* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad es. amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
- 15 02 02\* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose
- 16 01 03 pneumatici fuori uso
- 16 01 04\* veicoli fuori uso
- 16 01 06 veicoli fuori uso non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose
- 16 01 07\* filtri dell'olio
- 16 01 08\* componenti contenenti mercurio
- 16 01 10\* componenti esplosivi (ad es. airbag)
- 16 01 11\* pastiglie per freni contenenti amianto
- 16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
- 16 01 14\* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
- 16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
- 16 01 16 serbatoi per gas liquido
- 16 01 17 metalli ferrosi
- 16 01 18 metalli non ferrosi

- 16 01 19 plastica
- 16 01 20 vetro
- 16 01 21\* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 01 07, 16 01 11, 16 01 13, 16 01 14
- 16 01 22 componenti non specificati altrimenti
- 16 01 99 rifiuti (veicoli fuori uso ecc) non specificati altrimenti
- 16 02 09\* trasformatori e condensatori contenenti PCB
- 16 02 10\* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diversi da quelle di cui alla voce 16 02 09
- 16 02 11\* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
- 16 02 13\* apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
- 16 02 14 apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
- 16 02 15\* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
- 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
- 16 05 04\* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
- 16 05 05 gas in contenitori a pressione diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
- 16 06 01\* batterie al piombo
- 16 06 02\* batterie al nickel-cadmio
- 16 06 03\* batterie contenenti mercurio
- 16 06 06\* elettrodi di batterie ed accumulatori oggetto di raccolta differenziata
- 16 08 01 catalizzatori esauriti contenti oro, argento, renio, palladio, iridio e platino (tranne 16 08 07)
- 16 08 02\* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
- 16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di

1

# transizione, non specificati altrimenti

- 16 08 05\* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
- 16 08 07\* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
- 17 02 01 legno
- 17 02 02 vetro
- 17 02 04 \* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
- 17 04 01 rame, bronzo ottone
- 17 04 02 alluminio
- 17 04 03 piombo
- 17 04 04 zinco
- 17 04 05 ferro e acciaio
- 17 04 06 stagno
- 17 04 07 metalli misti
- 17 04 09\* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
- 17 04 10\* cavi, impregnati di olio, catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
- 17 04 11 cavi diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
- 17 05 03\* terra e rocce contenenti sostanze pericolose
- 19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
- 19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
- 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
- 19 10 03\* fluff frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
- 19 10 04 fluff frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
- 19 12 03 metalli non ferrosi
- 19 12 05 vetro
- 19 12 06\* legno contenente sostanze pericolose

19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 191206

20 01 02 vetro

20 01 35\* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

20 01 37\* legno contenente sostanze pericolose

20 01 38 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 40 metallo

20 03 07 rifiuti ingombranti

Scadenza autorizzazion		<u></u>		6 anni dall'emanazione del presente provvedimento
Provenienza Bacino di utenza:	==			
Quantità auto (rifiuti non pericolosi):	rizzata	42.000	t/anno	
Quantità auto (rifiuti pericol		1.300	t/anno	
Quantità autorizzata (rifiuti pericolosi contenenti PCB e PCT):		18	t/anno	
Massimo quantitativo di non pericolos oggetto di stoccaggio (nin riserva):	si	3512,5 t.		
Massimo quantitativo d pericolosi ogg stoccaggio (n in riserva):	getto di	215,5 t.		
Massimo quantitativo d pericolosi contenenti PO PCT con		15,5 t.,		

Metallurgica Biellese s.r.l. – Via F.lli Cairoli,	150 – 13894 GAGLIANICO (BI)
Allegato E – Scarichi idrici -	
1	

Pagina 9 di

concentrazioni inferiori a 500 p.p.m. oggetto di stoccaggio.	
	ndo le indicazioni progettuali previste dal i: "Rotamfer" s.p.a. (Castelnuovo del Garda.

(Viene fatta salva la possibilità di individuare nuovi destinatari dei rifiuti nel rispetto delle prescrizioni assegnate)